

TORNATA DEL 20 GENNAIO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Costituzione degli uffici e nomina di Commissioni — Seguito della discussione del progetto di legge per la repressione della tratta dei neri — § 2° dell'articolo 3: emendamento del senatore Massa-Saluzzo — Osservazioni dei senatori Vesme, Pinelli e Jacquemoud, relatore — Adozione dell'emendamento — Aggiunta del senatore Fraschini ed emendamento dell'ufficio centrale — Parlano il proponente e il senatore Jacquemoud, relatore — L'aggiunta e l'emendamento sono approvati — Adozione degli articoli 3 e 4 — Articolo 5: considerazioni del ministro guardasigilli e dei senatori De Cardenas, Jacquemoud, relatore, Vesme e Meris — Adozione dell'articolo 5 — Proposta di un articolo addizionale del ministro guardasigilli e di un'aggiunta del senatore Alfieri al medesimo — Osservazioni dei senatori Di Castagneto, Ricci Alberto, Pinelli, Maestri, Massa-Saluzzo, Balbi-Piovera e Pinelli — L'articolo addizionale coll'aggiunta del senatore Alfieri sono approvati — Presentazione di uno schema di legge per prorogare il diritto di pedaggio alla barriera di Caprazoppa a favore della provincia di Albenga.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

DIVESME, segretario, legge il verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

PRESIDENTE. Reco a conoscenza del Senato la costituzione degli uffici e la nomina della Commissione bimestrale delle petizioni e quella dell'ufficio centrale per la legge sulla alienazione della rendita di due milioni di lire.

DI VESME, segretario, legge la seguente costituzione degli uffici :

UFFIZIO I.

Marioni, presidente — Di Pollone, vice-presidente — Jacquemoud, segretario.

UFFIZIO II.

Des Ambrois, presidente — Di Collegno Giacinto, vice-presidente — Di Vesme, segretario.

UFFIZIO III.

Alfieri, presidente — Bava, vice-presidente — Di Castagneto, segretario.

UFFIZIO IV.

Della Torre, presidente — Franzini, vice-presidente — Provana del Sabbione, segretario.

UFFIZIO V.

De Margherita, presidente — Colli, vice-presidente — Malaspina, segretario.

Commissione bimestrale delle petizioni :

Nigra — Maestri — De Cardenas — Regis — Di Bagnolo.

Ufficio centrale per la legge sull'alienazione della rendita di due milioni di lire :

Nigra — Des Ambrois — Alfieri — Costa — Quarelli.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA REPRESSIONE DELLA TRATTA DEI NERI.

PRESIDENTE. Continuandosi la discussione sul paragrafo 2° dell'articolo 3° della legge, ho l'onore di dar lettura dello stesso paragrafo:

« § 2° Le ferite, le percosse volontarie prevedute dagli articoli 586, 587, 588 del Codice penale e commesse contro la persona di uno schiavo imbarcato, saranno punite coi lavori forzati a vita. »

MASSA-SALUZZO. Le disposizioni contenute in questo paragrafo dovrebbero comprendere eziandio tutte quelle male azioni, le quali sono poste dal Codice penale nel numero dei reati punibili come crimini.

Il Ministero nel suo progetto all'articolo 1, ed ai numeri primo e secondo aveva adoperato un'espressione, la quale, secondo me, era più conforme ai principii dell'odierna legislazione.

Egli diceva nel numero primo: « Quando il fatto sarebbe accompagnato da ferite, percosse, o mali trattamenti costituenti di per sé un crimine; » e nel numero secondo: « Quando fossero accompagnati da ferite, percosse o mali trattamenti costituenti di per sé un delitto. » Applicando queste generali disposizioni al numero primo dell'articolo cadente in questione, io proporrei di aggiungere dopo le parole « le ferite e le percosse volontarie, » queste altre: « ed i mali trattamenti costituenti per sé un crimine, e termini del Codice penale saranno puniti, » ecc.

La ragione di questo mio emendamento consiste nella convenienza che vi ha, allorché si tratta di disposizioni penali, di comprendere con un'espressione generale tutti i casi ai quali si rannodano quelle tali disposizioni senza entrare nei particolari.

L'articolo progettato dall'ufficio centrale col riferirsi agli articoli 586, 587, 588 del Codice penale, posciachè vi entrò-

rebbe nei particolari, si parla appunto di ferite, le quali possono essere punite colla reclusione. Ma a questo riguardo io prego il Senato di osservare che ci sono casi i quali possono riferirsi a crimini, senza che siano compresi negli articoli citati. Vi sono crimini che sono tali semplicemente per l'uso dell'arma, senza che abbiano prodotto una di quelle conseguenze le quali sono prevedute dagli articoli ora accennati. Vi sono fatti i quali per la qualità della persona che li ha commessi diventano crimini e che non sarebbero tali per un altro individuo.

Questo riflesso sarebbe diretto adunque ad adottare per ciò che riguarda le ferite e percosse costituenti di per sé un crimine, una locuzione la quale comprendesse non solo quelle che sono prevedute dagli articoli 586, 587, 588 del Codice penale, ma tutte le altre ferite e percosse e tutti gli altri mali trattamenti, i quali a termini del Codice penale possono costituire un crimine.

Ed a maggior giustificazione della mia proposizione io prego il Senato di osservare che la legge riguarda la tratta dei neri; che con questa espressione noi contempliamo certamente i due sessi; che allorchando si tratta di ferite e percosse, l'azione della legge rimane ristretta a questi fatti.

Ma se per avventura accadesse uno dei crimini preveduti dagli articoli 130, 131, 132 del Codice penale, e se il fatto si raggirasse sopra quegli sfregi, i quali non si possono infliggere che al sesso gentile, io credo che la legge, come è attualmente concepita, non li potrebbe colpire.

Conseguentemente, a fine di provvedere a ciò, io credo assolutamente indispensabile una espressione la quale abbracci tutte le circostanze, tutti quei fatti commessi sopra gli schiavi dell'uno e dell'altro sesso, i quali possono costituire un crimine.

DI VESME. Domando la parola.

PRESIDENTE. Debbo prima interrogare il Senato se l'emendamento proposto dal senatore Massa-Saluzzo consistente nell'aggiungere le parole: « mali trattamenti costituenti per sé un crimine a termini del Codice penale » sia o no appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola è al senatore Di Vesme.

DI VESME. Io pure appoggiando in massima l'emendamento proposto dal senatore Massa-Saluzzo, credo gli sia sfuggito un errore, quando proponeva di emendare questo paragrafo con dire: « le ferite, le percosse ed i mali trattamenti costituenti per sé un crimine a termini del Codice penale. »

Io credo invece che si dovrebbe dire costituenti un delitto, mentre nel seguente numero 3 si contemplano quei casi che costituiscono un crimine.

Non si ha che a confrontare questi due paragrafi della legge coll'emendamento del senatore Massa-Saluzzo per convincersene.

E difatti nel paragrafo 3° la pena è della morte, e nel 2° è dei lavori forzati a vita; e sarebbe assurdo il supporre che vi sia maggior pena per un delitto che per un crimine; onde, ripeto, pare a me che nel paragrafo 2° si dovrebbe dire: *costituenti un delitto a tenore del Codice penale*, e nel paragrafo 3° *costituenti un crimine*.

MASSA-SALUZZO. Non so come sia stato redatto il nuovo articolo dall'ufficio centrale. Vedo però che nel progetto primitivo del medesimo è detto che le ferite e le percosse volontarie prevedute dagli articoli 586, 587, 588 del Codice penale e commesse contro uno schiavo imbarcato, saranno punite coi lavori forzati a vita.

Se vi è un'altra redazione...

DI VESME. Legga il paragrafo 3° ancora.

MASSA-SALUZZO. « § 3° L'omicidio volontario, come pure le ferite e le percosse, nel caso preveduto dall'articolo 190 del Codice penale, sopra la persona di uno schiavo imbarcato, saranno puniti di morte. »

In questo paragrafo si tratta di omicidio...

DI VESME. Si parla anche del fatto criminoso.

MASSA-SALUZZO. Nel riserbarmi di fare un'altra osservazione intorno all'impropria dicitura di questo secondo alinea, io debbo ripetere che se il nuovo articolo è concepito come quello del primitivo progetto dell'ufficio centrale gli inconvenienti da me accennati sussistono.

JACQUEMOUD, relatore. L'honorable sénateur Massa-Saluzzo objecte que le 2° paragraphe de l'article en discussion ne comprend pas toutes les infractions prévues par le Code pénal, qui pourraient être commises sur la personne de l'esclave embarqué, et il propose un amendement pour ajouter aux cas prévus dans ce paragraphe: « ed i mali trattamenti costituenti per sé un crimine a termini del Codice penale. »

J'aurai l'honneur de faire observer qu'il suivrait de ce système que les infractions commises sur la personne d'un esclave seraient punies beaucoup plus sévèrement que si les mêmes infractions étaient commises sur la personne d'un sujet du Roi.

L'article premier du projet du Gouvernement avait aussi embrassé le même système, mais la Commission n'a pas cru pouvoir l'adopter.

Elle a été dominée par la pensée qu'après avoir appliqué des peines criminelles pour le fait de la traite, on devait se conformer aux dispositions générales du Code pénal pour les coups, les blessures, les mauvais traitements de toute espèce et l'homicide dont les esclaves embarqués pourraient être victimes.

Elle a entendu que ces infractions fussent punies de la même peine que si elles avaient été commises sur la personne d'un citoyen, car elle n'a pas su découvrir des motifs assez plausibles pour être plus sévère dans un cas que dans l'autre.

Elle n'a pas mentionné les délits, car ils ne donnent lieu qu'à des peines correctionnelles qui, à teneur de l'article 115 du Code pénal, se trouveraient absorbées par les peines criminelles déjà prononcées par le paragraphe premier.

Si la Commission a appliqué les travaux forcés à vie pour les coups et blessures prévues par les articles 586, 587 et 588, et la peine de mort pour l'homicide volontaire ou les blessures contemplées dans l'article 590, c'est qu'elle a cru devoir rappeler les infractions qui ont lieu plus fréquemment dans l'opération de la traite.

Les peines dont il s'agit doivent être appliquées à teneur des articles 576, 580 et 589, qui prononcent une aggravation de peine quand les infractions précitées ont été commises sans aucun motif et par la seule impulsion d'une brutale férocité, ou pour exécuter un autre crime, ou pour assurer l'impunité des coupables. Or, il a paru à la Commission que les infractions qu'elle a contemplées, commises sur la personne d'un esclave enchaîné, devaient rentrer dans l'une de ces trois catégories.

Le second et le troisième paragraphe de cet article, ainsi que le dernier alinea, pourraient à la rigueur être effacés sans inconvénients, en se référant simplement aux dispositions du Code pénal, pour toutes les infractions sur la personne de l'esclave embarqué. L'insertion, dans cet article,

des dispositions ci-dessus rappelées n'a eu d'autre but que d'avertir ceux qui se livrent au trafic des esclaves que ces malheureuses victimes sont placées sous la protection des lois comme les hommes libres.

Mais je crois qu'on irait trop loin et que les peines seraient disproportionnées, si l'on appliquait la peine des travaux forcés à vie uniquement parce que l'infraction aurait eu lieu au préjudice d'un esclave embarqué; tandis que notre Code ne punirait le même crime que par la réclusion s'il eût été commis envers un citoyen dans le royaume.

J'aimé à espérer que ces explications persuaderont l'honorable sénateur préopinant que son système ne peut être accueilli par la Commission.

MASSA-SALUZZO. Io credo che se l'intenzione dell'onorevole relatore nell'aggiungere le disposizioni contenute in questo paragrafo è stata quella di proteggere i miseri schiavi, oggetto primario di questa legge, debbo dire che questo suo scopo non sarebbe stato raggiunto, in quanto che non si provvederebbe a quei casi, i quali non sarebbero previsti, nè contemplati negli articoli 586, 587, 588 del Codice penale nel medesimo citati.

L'onorevole relatore osserva che se si tratta di reati non costituenti un crimine, essi sono già bastantemente puniti colle altre disposizioni contenute nell'articolo, le quali portano i lavori forzati contro coloro i quali si danno alla tratta dei neri, e nota inoltre che se venne stabilita una pena, la quale si portò sino ai lavori forzati a vita, tuttavolta che vi sono ferite o percosse contemplate nel Codice penale, non fu se non se per un complemento maggiore della legge. Ora io domando semplicemente al signor relatore: accadendo uno dei casi che sto per sottoporre alle sue osservazioni, come verrebbe interpretata la legge?

Egli conosce le disposizioni dell'articolo 530 del Codice penale, il quale punisce colla reclusione e coi lavori forzati lo sfregio maggiore che si possa fare ad una ragazza onorata.

Se a bordo di un bastimento dove vi siano neri accadesse uno di questi reati, come sarebbe punito? Lo sarebbe esso semplicemente coi lavori forzati a tempo, ovvero coi lavori forzati a vita?

In secondo luogo lo prego di osservare che vi ha un altro articolo nel Codice, l'articolo cioè 576, il quale punisce i tormenti e le sevizie colla pena medesima che si applica all'assassinio.

Io chieggo se un capitano, un patrono, un sovracarico di bastimento, il quale oltre all'essersi applicato alla tratta dei neri, li tormenti nel fondo delle cave, li lasci perire d'inedia, li conduca ad uno scalo semi-nudi e semi esanimi, se questo reato sarà punito semplicemente coi lavori forzati a tempo, oppure coi lavori forzati a vita. Se egli crede che questi due casi siano contemplati sufficientemente nella legge che si propone alla votazione del Senato, allora io potrò, dietro le sue osservazioni, ricredermi nel mio sentimento.

JACQUEMONT, relatore. Les articles cités par l'honorable sénateur préopinant se réfèrent à des circonstances exceptionnelles, et les coupables n'échapperaient pas à la vindicte de la loi, puisque le paragraphe premier punit déjà le capitaine, le subrécargue et les autres complices de la traite par la peine de dix à vingt ans de galère, les matelots à la réclusion.

Si les cas cités par l'honorable sénateur ont occasionné des blessures ou contusions, la fracture d'un membre ou une incapacité de travail excédant trente jours, ils seront tous condamnés sans distinction aux travaux forcés à vie.

La Commission a adopté pour système de ne pas punir les infractions commises envers la personne de l'esclave embarqué plus sévèrement que si la personne offensée était un sujet du Roi.

Dans le paragraphe second et le paragraphe troisième elle a spécifié les cas qui peuvent se présenter le plus fréquemment; mais elle n'a pas voulu excéder les peines prononcées par le Code pénal.

Le Sénat jugera dans sa sagesse si l'on doit adopter un autre système.

DI VESME. Nel primo paragrafo di quest'articolo non si stabilisce soltanto la pena dei lavori forzati; in alcuni casi è stabilita una pena minore, come per gli uomini d'equipaggio; cade dunque per questo solo fatto l'argomentazione che ora faceva il signor relatore.

Sopponiamo che uno dei delitti stati accennati dal senatore Massa Saluzzo sia commesso da uno degli uomini dell'equipaggio; questo delitto non sarebbe compreso nel paragrafo secondo dell'articolo in discussione nel modo in cui ora è concepito, e la pena ivi stabilita non sarebbe assorbita da quella fissata nel paragrafo primo, poichè la pena che dovrebbe incorrere per questo fatto sarebbe maggiore di quella della reclusione comminata col paragrafo primo dell'articolo.

PINELLI. Mi pare che se si tratta della teoria di penalità, debbe unicamente ricercarsi se le ferite e le percosse volontarie siano di tal natura che cadano sotto il disposto degli uni o degli altri fra gli articoli del Codice penale.

Certamente se esse hanno il carattere di crimine, porteranno la pena della morte, come è preveduto nell'articolo terzo; se avranno il carattere di delitto, cadranno sotto il disposto dell'articolo secondo, cioè sotto la pena dei lavori forzati a vita.

Confesso poi che lo andare estendendo l'enumerazione delle male azioni che si possono commettere a bordo di un bastimento, non mi pare che sia propriamente oggetto della legge; bisogna attenersi, secondo me, a quegli atti i quali hanno una stretta connessione colla tratta dei neri.

Quindi per questo riflesso io inclinerei insieme coll'uffizio centrale a prescindere dall'enumerare altre sevizie od altri atti turpi, disonesti, i quali non hanno assolutamente un rapporto intrinseco colla legge.

Aggiungerò una considerazione, la quale dovrebbe anche rassicurare il senatore Massa-Saluzzo.

Se si tratta di sevizie od altro qualunque reato commesso a bordo di un bastimento il quale sia coperto dalla bandiera nazionale, per effetto del principio già vigente nella nostra legislazione, gli schiavi diventando liberi dall'istante stesso che hanno posto piede sul bastimento, saranno per qualunque reato che si commetta a bordo, applicabili le pene stabilite dalle leggi, come se tali reati fossero commossi nell'interno dello Stato.

PRESIDENTE. Debbo in primo luogo mettere ai voti l'emendamento del senatore Massa-Saluzzo se egli persiste nel provocare la deliberazione del Senato in proposito.

MASSA-SALUZZO. Non sono punto d'avviso contrario laonde vi persisto.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'emendamento, consistente nell'aggiungere dopo le parole « le ferite, le percosse volontarie, » la seguente frase: « i mali trattamenti costituenti per sé un crimine, ecc. »

(Il Senato approva.)

(Il presidente, rivolgendosi al senatore Massa-Saluzzo):

Abbia la bontà di formulare il resto dell'articolo, poichè

con quest'aggiunta non potrebbe più sussistere; si potrebbe dire: « le ferite, le percosse volontarie prevedute dagli articoli 586, 587 e 588 del Codice penale ed i mali trattamenti costituenti per sé un crimine commessi contro la persona di uno schiavo saranno puniti coi lavori forzati a vita. »

MASSA-SALUZZO. È precisamente la redazione che io proponeva di fare.

PRESIDENTE. Se ne propone una nuova e più semplice, che sarebbe di sopprimere la menzione del Codice penale e di dire puramente: « Le ferite, le percosse volontarie ed i mali trattamenti costituenti per sé un crimine saranno puniti, ecc. »

MASSA-SALUZZO. È precisamente quello che intendeva col mio primo emendamento.

Io mi riservava poi di ragionare intorno alla seconda parte dell'articolo, credendo che fosse cosa superflua il parlare nuovamente di ferite.

PRESIDENTE. Si tratta appunto di votare il secondo paragrafo dell'articolo 3.

JACQUEMOUD, relatore. Je demande à dire un mot avant qu'on mette aux voix ce paragraphe.

PRESIDENTE. Je ne vais pas le mettre aux voix; je vais en donner lecture pour faire connaître les termes de la dernière rédaction. (Lo legge)

PINELLI. Bisognerebbe che questa disposizione generica comprendesse tanto i crimini quanto i delitti.

JACQUEMOUD, relatore. Il me semble que cette disposition augmenterait les peines établies par le Code pénal dans des proportions souvent énormes; comme j'ai eu l'honneur de faire observer tout à l'heure que les paragraphes 2 et 3 de cet article n'étaient pas nécessaires à l'économie de la loi, qu'on pouvait entièrement s'en rapporter d'une manière générale aux dispositions du Code pénal pour les infractions commises sur la personne d'un esclave embarqué, je propose de remplacer ces paragraphes par la disposition suivante:

« Les crimes commis sur la personne des esclaves embarqués seront punis en outre selon les dispositions du Code pénal. »

MASSA-SALUZZO. In questa discussione bisognerebbe addentrarsi alquanto nello spirito della legge; e per verità sarebbe forse stato più facile lo scioglimento della questione coll'accogliere una disposizione generale, la quale rimandasse al Codice penale la rivendicazione degli altri reati. Ma se si vuole lasciare nel testo della legge una disposizione, la quale punisca più severamente i reati ordinari in costoro che fanno un traffico di neri, bisogna che questa maggior severità di pena venga pronunciata dalla legge; altrimenti non potrebbe essere applicata da nessun tribunale.

Or dunque, o si arresta la legge alla penale del semplice traffico indipendentemente da qualunque delitto, il quale possa venire commesso sopra i bastimenti, ed allora noi puniremo semplicemente il traffico. Le ferite, le percosse, le sevizie, i tormenti che si commettono sopra un bastimento cadranno sotto la disposizione generale della legge. E qui prego il Senato di osservare che queste ferite, percosse, tormenti, sevizie possono essere commesse da più specie di persone.

Lo possono essere da capitani, da patroni, da sovracarichi, da coloro che esercitano sopra il bastimento un'autorità, oppure dai semplici marinai, ovvero dagli stessi schiavi tra di loro. Si vede dunque come in questa materia possono nascere difficoltà diverse per l'applicazione della legge.

Epperò si ritorna al principio che era premesso alla

legge, e non si vuole entrare in questi particolari ragguagli, limitandosi a punire il traffico di schiavi, e lasciando che gli altri reati siano giudicati da tribunali secondo le disposizioni generali della legge, oppure la legge vuole entrare assolutamente in applicazioni più rigorose relativamente ai fatti che si commettono sopra gli schiavi, appunto perchè questo maggior rigore è richiesto dalla tirannide di coloro i quali si danno a questo traffico, ed allora è necessario che la legge medesima ne li determini.

In questa parte mi rimetto intieramente al voto del Senato; però è sempre mio sentimento che la legge debba determinare questi casi speciali e stabilire pene più rigorose pei medesimi, giacchè trattandosi di persone che hanno una sorveglianza, un potere comunque di fatto, sopra questi miseri schiavi, meritano di essere puniti con maggiore severità.

JACQUEMOUD, relatore. La question qui vient d'être soulevée par l'honorable préopinant a déjà été l'objet d'un sérieux examen. Lorsqu'on a discuté la loi française de 1831 on a considéré qu'on ne devait pas punir plus sévèrement des crimes commis sur un esclave embarqué que les mêmes crimes commis sur une personne libre; c'est dans ce sens que la loi française a été rédigée. Elle a puni le fait de la traite comme un crime spécial, et elle s'est référée aux dispositions générales du Code pénal pour les autres infractions dont un esclave embarqué aurait été victime. Je donnerai lecture de l'article 7 de la loi de 1831; après avoir prononcé la même pénalité que celle que nous avons adoptée contre la traite des nègres, il est dit: « Les crimes et délits commis à bord d'un navire contre un esclave embarqué seront punis des peines portées par le Code pénal. »

J'ai déjà eu l'honneur d'exposer les motifs qui me portent à croire qu'il serait surabondant de mentionner les délits, à raison des peines criminelles, déjà bien assez graves, prononcées pour le seul fait de la traite, et je crois qu'il suffirait de dire: « Les crimes commis envers la personne d'un esclave embarqué seront punis des peines portées par le Code pénal. »

PRESIDENTE. Benchè la Camera abbia accettato l'emendamento del signor senatore Massa-Saluzzo, siccome però non è ancora stato votato l'articolo a cui questo emendamento si riferisce, è in balia della medesima di poter anche accettare la surrogazione che su questo e sugli altri due paragrafi seguenti propone l'ufficio centrale.

Esso propone che in luogo dei paragrafi 2 e 3 di quest'articolo 3 si sostituisca un solo paragrafo così concepito:

« Li crimini commessi contro la persona di uno schiavo imbarcato saranno inoltre puniti a termini delle disposizioni del Codice penale. »

FRASCHINI. Io mi associo all'emendamento proposto dalla Commissione, ma con che si aggiunga la parola *delitti* alla parola *crimini*, ed a ciò m'induce la considerazione che io non posso credere che in tutti i casi previsti dal n° 1 dell'articolo 2 della legge proposta possa realmente rinchiudersi la pena minore che sarebbe dovuta pei semplici delitti.

Suppongo che un uomo dell'equipaggio abbia fatto uno sfregio punibile correzionalmente soltanto ad uno degli infelici schiavi, ma suppongo nello stesso tempo che quest'uomo dell'equipaggio sia fra quei tali ai quali certamente la Commissione non ha voluto estendere la pena di tre anni di reclusione; voglio accennare a coloro che hanno operato *inscientemente*, essendo pienamente persuaso che la parola *scientemente* usata nel n° 1 dell'articolo 2, o secondo la mente della stessa Commissione, intendesi ripetuta riguardo agli uomini dell'equipaggio.

Ora, se noi consideriamo che quest'uomo dell'equipaggio non può andar soggetto ad alcuna pena per aver inscientemente partecipato alla tratta, ma che però essendosi reso colpevole di un delitto a danno di alcuno di quegli infelici, è necessario che il medesimo sia perciò punito, si dovrà scorgere la necessità che si aggiunga all'articolo proposto la menzione dei delitti; per conseguenza io credo che la Commissione fa ottimamente abbandonando alle disposizioni del Codice penale la punizione tanto dei crimini che dei semplici delitti; tutto al più, se si vuol dimostrare l'interesse massimo che si porta all'estirpazione di tali crimini, io proporrei che si aggiunga una disposizione con cui si autorizzino i magistrati che dovranno pronunziare ad aumentare di un grado la pena portata dal Codice penale.

Con questo mezzo io credo che realmente tutti i casi rimangano preveduti e nessuno andrà impunito.

JACQUEMOUD, relatore. La Commission après avoir entendu les observations qui viennent d'être faites, accepte la proposition de l'honorable préopinant.

MASSA-SALUZZO. Domando la parola per dichiarare che mi associo alla proposizione dell'onorevole senatore Fraschini.

PRESIDENTE. Essendo stata accettata dall'ufficio centrale l'aggiunta proposta dal senatore Fraschini, il quale vorrebbe alla menzione fatta dei crimini accumulare anche quella dei delitti, rileggerò l'articolo.

Vi è però ancora un'aggiunta separata che formerebbe un'alinea di quest'ultimo paragrafo, e sarebbe quella che i magistrati sono autorizzati in simili casi ad aumentare di un grado le pene ordinarie.

Il paragrafo rimarrebbe così concepito:

« I crimini e delitti commessi contro la persona d'uno schiavo imbarcato saranno inoltre puniti a termini delle disposizioni del Codice penale.

« I magistrati sono autorizzati in questi casi ad aumentare di un grado le pene ordinarie. »

MASSA-SALUZZO. Domando la parola per una semplice osservazione.

Siccome in tutti i casi in cui è fatta facoltà ai magistrati di ascendere di un grado alla pena superiore non è mai inclusa quella che porta la pena della morte, conseguentemente credo sia intenzione esplicita del Senato di non volere per nulla pregiudicare su questo punto le disposizioni del Codice penale; giacchè altrimenti, se si trattasse di reati portanti la pena dei lavori forzati a vita di sua natura applicabile ad uno di questi crimini commessi a bordo, potrebbe allora il magistrato salire alla pena superiore, che è quella della morte.

PRESIDENTE. Sarebbe necessaria una espressa disposizione della legge che autorizzasse questo aumento di pena di un grado relativamente alla pena della morte. Del resto è sempre bene che siasi data questa spiegazione onde appaia quale sia lo spirito delle disposizioni che si stanno per votare.

Metto ai voti il paragrafo di cui do nuova lettura. (Vedi sopra)

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo intero composto del paragrafo primo votato ieri e di quello votato in questo momento.

(È approvato.)

Do ora lettura dell'articolo 4:

« Art. 4. Quando un bastimento armato pel trasporto di schiavi sarà stato sorpreso in mare prima che alcun fatto di tratta abbia avuto luogo, le pene stabilite al n° 1 dell'articolo precedente saranno diminuite di un grado.

« Se il bastimento sarà sequestrato nel porto in cui ne seguì l'armamento prima della partenza, gli armatori, i prestatori di fondi, gli assicuratori od altri interessati, coloro che avranno concorso scientemente all'armamento, il capitano ed il sovracarico del bastimento saranno condannati al carcere per tempo non minore di due anni, nè maggiore di cinque.

« In ambi i casi non si farà luogo a procedimento se non quando la prova dello scopo dell'armamento apparisca dalle disposizioni fatte a bordo o dalla natura del carico. »

(È approvato.)

« Art. 5. Ogni bastimento di commercio si presumerà dedito alla tratta dei neri, ed armato per essa, salva la prova contraria, se nell'installazione, nell'armamento od a bordo di essa nave si rinverrà nell'atto della cattura o del sequestro alcuno degli oggetti qui appresso specificati:

« 1° Boccaporti in inferriata e non in tavole intiere, come li portano ordinariamente i bastimenti di commercio;

« 2° Un maggior numero di scompartimenti nel corridore o sulla coperta di quanto sia in uso per le navi di commercio;

« 3° Tavole in riserva già disposte per questo oggetto, o atte a formare prontamente un doppio ponte, un ponte volante o un ponte detto a schiavi;

« 4° Catene, collane di ferro, manette;

« 5° Una maggiore quantità d'acqua che non esigano i bisogni dell'equipaggio di una nave mercantile;

« 6° Una superflua quantità di carrattelli od altre botti atte a contenere acqua, a meno che il capitano non produca un certificato della dogana del luogo di partenza constatante che gli armatori hanno dato sufficienti garanzie perchè questi carrattelli o botti siano riempiti unicamente d'olio di palma od impiegati a tutt'altro commercio lecito;

« 7° Una maggiore quantità di gamelle o di bidoni che non richieda l'uso dell'equipaggio di un bastimento mercantile;

« 8° Due o più caldaie in rame, od anche una sola evidentemente più grande di quanto lo esigano i bisogni dell'equipaggio di un bastimento di commercio;

« 9° Infine una quantità di riso, farina di manioca del Brasile, o di cassave, di maiz o di grano d'India al di là dei bisogni presunti dell'equipaggio, e che non fosse portata sul manifesto come faciente parte del carico commerciale del bastimento. »

In questa sede dell'articolo potrebbe aver luogo l'aggiunta ossia l'emendamento che ieri proponeva l'onorevole guardasigilli riguardante la vendita fatta sulle coste d'Africa dei bastimenti che possono essere destinati alla tratta.

Nel caso che sopra le parti di quest'articolo che vennero lette non occorresse alcuna osservazione a farsi dal Senato, io proporrei di votarlo, colla riserva di aggiungere al medesimo l'emendamento del signor guardasigilli.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. A me pare che si potrebbe far luogo a questo emendamento nella legge con un articolo successivo.

PRESIDENTE. Il signor guardasigilli vorrebbe che il suo emendamento formi per sé un articolo a parte, di modo che cade la mia osservazione.

DE CARDENAS. Coll'ultimo paragrafo si prescrivono le qualità dei cibi i quali non si potranno ritenere in una quantità superiore ai bisogni dell'equipaggio, perchè si presume che possano servire per mantenere degli schiavi non annoverati nel carico del bastimento. Io mi permetto di osservare che con somma facilità potrebbero imbarcare qualche altra provvigione non contemplata in questo paragrafo. Onde, invece di fissare le qualità dei cibi, io proporrei di valersi di

una disposizione generale, e direi: « una quantità di vello* vaglie cedente il bisogno dell'equipaggio, ecc. »

PRESIDENTE. La parola è al signor relatore della Commissione.

JACQUEMOUD, relatore. La convention que nous avons faite avec la France énumère dans l'article 6 toutes les circonstances qui peuvent faire présumer (jusqu'à preuve contraire) qu'un bâtiment est armé pour la traite. L'article 5 qui est soumis à l'approbation du Sénat est la copie textuelle de la convention. Il ne convient pas que nous fassions des changements à cet article, autrement les croiseurs seraient en droit d'exiger pour nos navires des conditions plus onéreuses que pour ceux des autres puissances. S'il n'y avait d'autres présomptions que celle du paragraphe 9, les observations faites par le préopinât auraient un grand poids; mais les paragraphes 5, 7 et 8 se préoccupent de la provision d'eau, du nombre de gamelles et de bidons et de la capacité de la chaudière pour faire cuire les aliments excédant les besoins probables de l'équipage. Je crois que cet article doit être voté tel qu'il est proposé.

VESME. Ammettendo in massima le osservazioni fatte dal relatore della Commissione, vorrei soltanto che si cangiasse la parola francese di *maiz* nell'italiana *gran turco*, poichè questa parola italiana esiste.

JACQUEMOUD, relatore. La Commission n'a fait aucune traduction, elle a reproduit textuellement l'article proposé dans le projet ministériel.

PRESIDENTE. La questione è di poca importanza, e non è questione legislativa, giacchè sarà lecito nel pubblicare la legge di tradurre la parola *maiz* in italiano. Onde non occorrendo deliberazione veruna, io non ho che a mettere ai voti l'articolo.

MORIS. Domando la parola per dire che crederei meglio di conservare il vocabolo *maiz* a preferenza di quello di *gran turco*, giacchè il primo è più generalmente conosciuto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo primo.
(È approvato.)

La parola è al guardasigilli per isvolgere l'articolo che intende sia in aggiunta a questa legge.

BON-COMPAgni, ministro di grazia e giustizia. Per la considerazione che io aveva esposta nella seduta di ieri, mi pare importantissimo che a questo luogo si metta una disposizione concernente la vendita dei bastimenti.

Dalla lettura che io feci delle relazioni che pervennero al Ministero circa il modo intorno a cui si passa la tratta dei neri, ho potuto conoscere che questo infame traffico trae la sua possibilità di esistenza dalla vendita che si fa dei bastimenti. Né mancano i sospetti, anzi più che sospetti; onde a questo fatto è necessario il provvedere colle leggi del paese, affinchè niuno dei nostri nazionali prenda parte a questo genere di complicità per fatto di traffico.

Non mi commuove adunque il ragionamento che fu recato di non trovarsi una disposizione siffatta in alcuna delle precedenti legislazioni, nè dei trattati; perciocchè ognuno sa che le leggi penali si fanno e si variano secondo portano le esigenze dei tempi od i fatti criminosi ai quali occorre di provvedere.

Nella vendita dei bastimenti destinati al traffico debbonsi distinguere due casi: o la vendita si fa ad un nazionale o si fa ad un estero.

Nei primo caso provvedono abbastanza i principii generali di legislazione intorno alla complicità; oggetto questo sufficientemente definito dal Codice, e che si volle espressamente confermare nell'articolo 3 dell'attuale redazione della legge.

Nel secondo parmi convenga stabilire due casi di complicità: l'uno in cui il bastimento porti nella sua struttura quei caratteri per cui lo si riconosce come atto a servire alla tratta dei neri, l'altro in cui la vendita segua in quei luoghi nei quali suole farsi la tratta, e segua senza osservare le prescrizioni e fare le dichiarazioni prescritte nelle nostre leggi.

Io proporrei pertanto un articolo, il quale sarebbe così concepito:

« Si presumeranno complici del reato di tratta :

• 1° Coloro che faranno ad un oestero la vendita d'un bastimento in cui concorra alcuno dei caratteri descritti nell'articolo 5° ;

• 2° Coloro che senza la licenza prescritta dall'articolo 5, dai regolamenti della marina mercantile e dall'articolo 12 della legge penale 13 gennaio 1827, avranno fatto ad un altro la vendita di un bastimento sulle coste occidentali d'Africa comprese tra il Capo Verde ed il 10° grado di latitudine meridionale, o sulle coste del canale di Mozambico e dell'isola di Madagascar. »

Io prego il Senato di considerare che fu appunto questa disposizione che in gran parte indusse il Governo a proporre il presente progetto di legge; la quale utilità mancherebbe quasi affatto allorchè non fosse accolta, perchè noi avremmo una disposizione assai rigorosa, ma che in più casi potrebbe riuscire affatto inefficace.

PRESIDENTE. L'articolo 6 proposto dal ministro sarebbe così concepito. (*Lo rilegge*)

DI CASTAGNETO. Mi pare che quest'articolo abbia una tale gravità nell'interesse del nostro commercio, che io proporrei fosse rimandato alla Commissione.

PRESIDENTE. La Commissione aveva già fatto studio di questa materia, perchè contenuta già nel progetto ministeriale.

Non era contemplata la vendita dei bastimenti sulle coste occidentali dell'Africa colle minute indicazioni ora proposte, ma vi era la vendita dei bastimenti sulle coste d'Africa, come portate seco il sospetto di tratta.

RICCI ALBERTO. La Commissione non istimò dovere adottare un articolo quasi consimile, il quale era già contenuto nel progetto del Ministero, primamente perchè le credette affatto inutile, considerando che coloro i quali avranno colla vendita del loro bastimento contribuito direttamente od indirettamente alla tratta dei neri, già erano colpiti dal primo e secondo articolo sotto il nome di armatori.

Per altra parte vuolsi osservare che l'articolo non presume nemmeno che il delitto abbia avuto luogo; esso dice: « Chiunque ha venduto un bastimento che era suscettibile di fare la tratta dei neri, è presunto aver fatto, ecc. » Ma bisogna però provare che il bastimento effettivamente si sia dato alla tratta. Se questo bastimento avrà servito ad un commercio onesto e lecito, io non so perchè si stabilirebbe una presunzione legale, la quale non è giustificata nemmeno dal fatto, non essendovi nemmeno il corpo del delitto.

In quanto poi a stabilire la presunzione legale di tratta per un bastimento che non avrà adempito alle prescrizioni volute dal regolamento marittimo sulla vendita dei bastimenti all'estero, mi pare si possano fare due osservazioni.

Primieramente io non so come si possa applicare una prescrizione, la quale è diretta a tutelare il ritorno e l'interesse degli equipaggi alla tratta; queste sono due cose molto differenti, e che appunto in materia criminale non conviene confondere.

Secondariamente parmi si possa stabilire una colpeabilità

per colui il quale non ha adempito le prescrizioni delle leggi marittime sulla vendita dei bastimenti all'estero: bisogna però che effettivamente si sia trovato in caso di poterle eseguire.

Ora sulle coste d'Africa non esistono autorità sarde in nessun punto. Io rappresento il caso che un armatore abbia il suo bastimento in condizione di non poter più ritornare, e che quindi sia obbligato di operarne la vendita; costui subisce già una multa gravissima (stabilita sino a 20 mila franchi), per non aver adempiuto alle regole sulla vendita dei bastimenti; io domando se vorrà ancora presumersi di aver fatta la tratta.

Egli è nell'impossibilità di adempire alle prescrizioni della legge, perchè autorità sarde non ce ne esistono; quindi è obbligato ad abbandonare il suo bastimento e perderne l'intero capitale, perchè se vuole salvarne una parte operando una vendita, cade nella prescrizione legale della tratta.

Io credo che l'emendamento dovrebbe almeno dichiarare che « sarà presunto di aver voluto fare la tratta qualora non abbia adempiuto alle regole stabilite in ordine alla vendita dei bastimenti, sempre che vi esistano in quei siti autorità sarde alle quali possa ricorrere. »

Un capitano il quale si troverà a due mila miglia distante dal punto dove siederà un'autorità sarda, come lo si potrà rendere responsabile di non aver eseguite le prescrizioni stabilite dalle leggi, le quali assolutamente non poteva adempire?

PRESIDENTE. La parola è al senatore Pinelli.

PINELLI. L'osservazione dell'onorevole guardasigilli dimostra abbastanza di quale importanza sia la disposizione che cade in discussione, e per convincersene bisogna riflettere precisamente allo scopo di questa vendita di bastimento.

Questo scopo non può essere semplicemente quello di proteggere l'equipaggio, ma tende ad assicurare l'effetto di tutta la legislazione sopra i vari punti a cui questa deve estendere la sua sollecitudine; l'esservi per conseguenza dei casi nei quali vi possa essere un patrocinio particolare quanto agli equipaggi nazionali che debba esigere l'osservanza di tutte le cautele per impedire che si facciano vendite contro questo scopo, non deve far perdere di vista, come io diceva, l'oggetto che si vuole cadere sotto questa legge.

L'oggetto di questa legge è d'impedire efficacemente la tratta dei neri che si possa commettere anche fraudando i regolamenti della nostra bandiera. Qual è la frode che si commette? È appunto questa, che mentre è assai difficile che con bastimenti sotto la bandiera nazionale si avventurino i sudditi a far la tratta dei neri, trovano agevole il praticare questo traffico abbandonando la bandiera, snaturando, come suol dirsi, il bastimento e facendolo passare sotto bandiera straniera.

Si fa, è vero, alienazione di proprietà, ma simile alienazione in questo caso non è che un mezzo per raggiungere lo scopo della tratta. Convien dunque non perdere di mira quest'oggetto principale e non versare in molti dubbi sopra l'equità della legge relativamente a quei casi in cui non si commetterebbe un'infrazione ai regolamenti. Se a tenore di questi non vi sarà infrazione, allora cadrà di sua natura il disposto dell'articolo, perchè si parla sempre di vendita la quale è fatta con infrazione dei regolamenti. Quindi io credo che mantenendo la redazione quale venne proposta dall'onorevole guardasigilli, si adempia assolutamente allo scopo, nè vi sia d'uopo d'introdurvi veruna clausola la quale sarebbe certamente una nuova via aperta alle frodi che si volessero commettere.

*Ripeto: o vi sia infrazione dei regolamenti, ed allora è giusto che si ricorra anche alla presunzione la quale viene necessariamente dall'essersi fatto passare il bastimento sotto bandiera estera per facilitare ciò che non si sarebbe potuto fare sotto bandiera nazionale, o che i regolamenti non sono in vigore in quella data parte di territorio e per conseguenza non potrà riguardarsi commessa l'infrazione dei medesimi, ed in questo caso non esisterà la frode.

RICCI ALBERTO. Ha luogo l'infrazione dei regolamenti semprechè la vendita è fatta senza autorizzazione, ed in questo la legge, siccome è legge fiscale, non ammette distinzione se potevasi o no ottenere questo permesso. Ma io credo che non si possa lasciare questa latitudine quando si tratta di applicare una pena corporale, la pena della galera, e che in conseguenza è forza che la legge sia molto precisa.

Del rimanente se si vuole stabilire una legge di stato di assedio relativamente al commercio d'Africa, allora è naturale l'abbandonare tutti i principi di diritto criminale e non tener conto di quelle garanzie che la legge ed il legislatore accordano a tutti gli individui.

MAESTRI. La proposta dell'onorevole guardasigilli è conforme alle massime della legislazione penale, le quali vogliono puniti come reali quegli atti preparatorii che portano seco gravi pericoli per la pubblica sicurezza e l'ordine sociale: quegli atti che possono esser mezzo a commettere delitti.

Così la legge punisce la fabbricazione, la vendita, il porto delle armi insidiose; benchè gli atti del fabbricare, del vendere, del portare siano per sè innocui e morali.

Ma la legge proibisce le armi insidiose come istrumenti di delitti, perchè presume che l'uomo se ne munisca per abusarne, o che sieno occasione ad abusarne, benchè non vi sia l'intenzione.

Così la proposta ministeriale riguarda come atto preparatorio alla tratta la vendita di una nave sulle coste dell'Africa e ne' luoghi in essa indicati.

Non possono essere che utili le disposizioni che tendono a prevenire ed accertare questa specie di crimini che il concorso di tutte le nazioni non ha ancora potuto impedire, nè molto scemare.

È consentito da tutti, compresi gli onorevoli membri della Commissione, che importa principalmente andar incontro colle precauzioni alle astuzie e agli insidiosi artifici dei committitori di questi misfatti, i quali vincono nel più dei casi gli accorgimenti de' legislatori, e che importa più prevenire i delitti, agevolarne le prove che approvare le pene. Ora la proposta ministeriale ha questo vantaggio, di essere preventiva, togliendo o scemando i mezzi di trasporto coll'impedire la vendita dei bastimenti in luoghi dove il mercato dei neri è più frequente, come sono le coste dell'Africa e altri luoghi espressi nell'articolo che si discute.

L'onorevole relatore dice che il possessore di un bastimento può essere nella necessità di venderlo, come per esempio quando il legno si trovasse in cattivo stato e i consoli a cui chiedere la licenza fossero molto lontani, e quindi vi sarebbe un danno pel cittadino.

Ma non mi pare che un caso rarissimo d'interesse privato possa pesare di più nella mente del legislatore che una disposizione d'ordine pubblico. Un caso particolare non entra mai nei calcoli del legislatore, il quale per una trita massima riguarda ad *id quod plurimum accidit*.

Il possessore di un bastimento non è sorpreso dalla legge, la quale lo avvisa che per vendere in qualunque luogo abbisogna di una licenza e che per vendere sulle coste d'Africa

abbisogna della licenza, sotto pena criminale. Così avvertito, non ha motivo di lagnarsi della legge.

La relazione dice che se il naviglio è stato venduto per fare la tratta, è punito dall'articolo 1, e che non è necessario occuparsi una seconda volta di questo fatto.

Ma non è il fatto medesimo di cui si occupa l'articolo 1 della Commissione, è la disposizione ministeriale.

La Commissione pone una pena alla vendita conosciuta e certa per fare la tratta; e il progetto ministeriale stabilisce una presunzione di vendita criminosa di cui rimarrebbe ignoto e incerto il fine. Agevola la prova del reato.

Senza la proposta ministeriale, la vendita di una nave sulle coste dell'Africa, ecc., senza licenza, va impunita, benché ci sia l'articolo 1 della Commissione.

Secondo il progetto della Commissione bisognerà provare che il legno abbia servito alla tratta illecita, prova difficilissima e nel più dei casi impossibile.

Le difficoltà che si fanno intorno alla proposta aggiunta stanno tutte contro la legge del 18 gennaio 1827; cioè che il console è lontano; che non si potrà agevolmente ottenere il permesso di vendere ed estenderne l'atto, e che quindi si farà un grave danno al possessore del bastimento.

Ora se queste difficoltà non impedirono la sanzione e il mantenimento della legge del 1827, è chiaro che esse non possono ostare all'accettazione della proposta ministeriale. La legge del 1827 non ha prodotto in un quarto di secolo alcuni degli inconvenienti supposti dall'onorevole oppositore. Nessuno per pari ragione potrà produrne la legge attuale.

Si oppone che, essendovi una multa, non è umano aggiungere una pena criminale.

Ma, signori, la multa è stabilita per assicurare la sussistenza ai marinai; la pena criminale è per l'abolizione di un crimine. Quindi non è inumano aggiungere una pena criminale, ma è cosa ragionevole e richiesta dall'importanza dell'oggetto.

Quindi appoggio con tutta l'energia la proposta dell'onorevole ministro guardasigilli.

MASSA-SALUZZO. Parmi che l'emendamento, o per meglio dire, l'articolo riprodotto dall'onorevole guardasigilli concernente la vendita presunta fatta in frode del traffico dei neri, si creda avere una conseguenza molto maggiore di quella che per sua natura reca la legge.

Pregò il Senato di osservare che è facile di scorgere nella disposizione di quest'articolo che qui non si tratta di stabilire una pena, ma semplicemente delle presunzioni le quali ponno dare diritto agli incrociatori di arrestare un bastimento per le perquisizioni che sono permesse dalle convenzioni internazionali e procedere contro esso a termini della legge dello Stato.

Or dunque il disposto della legge che dà diritto ad una precauzione, l'autorità che concede la legge agli impiegati agenti ed ai magistrati di procedere contro chi trovasi sotto questa prevenzione, sono tutte operazioni le quali tendono a chiarire dei fatti e lasciano libertà ampia di difesa a chi si trova sotto il peso di cotale presunzione.

Come ognun vede, se questa vendita la quale viene a prima giunta considerata sotto un sinistro aspetto, viene invece dimostrata essersi fatta per caso di naufragio, per un caso il quale è per sé stesso bastantemente giustificato, essa ha motivi bastanti per far cessare le precauzioni; essa non dà più luogo ad ulteriori precauzioni, nè ad altri procedimenti.

Ma qui non s'arresta la difesa quand'anche questo supposto contravventore alla legge marittima della tratta dei neri

venga tradotto innanzi ad un magistrato; egli avrà sempre libera la facoltà di presentare e far conoscere come in quel passaggio, in quella latitudine, in quella data residenza egli non abbia potuto uniformarsi alla legge che fu emanata per lui, come pure di non aver potuto ottenere un certificato, nè aver fatta la vendita nei termini voluti dalla legge.

Io dunque non vedo in questa disposizione proposta dall'onorevole guardasigilli se non che una precauzione maggiore per impedire la tratta dei neri; non vedo se non che un onesto sforzo della legge onde far prevalere i sentimenti di libertà sopra i mari anche da noi remoti, onde rendere odiosa tutta la navigazione e tutti gli incrociatori che giammai lo Stato Sardo non potrà approvare qualsiasi atto che direttamente o indirettamente possa dar pretesto alla tratta dei neri.

Credo pertanto che l'articolo del guardasigilli debba esser adottato perchè non osta alla libertà della difesa di chiunque potesse trovarsi sotto quella prevenzione e credo che sotto la impressione dell'interesse generale che vieta il traffico dei neri, debba cedere ogni interesse particolare di commercio e di speculazione privata.

NON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Io opino che una parte o tutti gli inconvenienti che si temono dall'articolo proposto siano tolti allorchando nel principio di quest'articolo invece di dire che coloro che eseguiranno la vendita del bastimento si abbiano per complici del fatto della tratta, si dica che la vendita si presumerà fatta per servire alla tratta; giacchè in quel caso, se risulta che la tratta non ha avuto luogo in tempo prossimo alla vendita, non vi sarà fondata presunzione, nè potrà applicarsi alcuna pena.

Che se invece si sarà fatta la vendita di un oggetto, di un bastimento che per la sua natura sia sospetto e pel luogo stesso della vendita, e per essersi omesse le formalità prescritte dalla legge, o perchè dopo di ciò sia seguito il fatto di tratta, allora certo la presunzione non è solamente ritenuta dalla legge, ma essa ha fondamento nella natura della cosa.

Ora noi siamo in quel caso in cui la vendita di un oggetto che naturalmente si deve credere fatto per servire ad un crimine, che anzi dà l'istrumento principale di questo crimine, non può a meno di essere soggetto alla sanzione della legge penale.

RICCI ALBERTO. Domando la parola per rispondere ad alcune osservazioni dell'onorevole senatore Massa-Saluzzo.

Lo sviluppo che egli ha dato alle conseguenze di questo articolo, provando cioè che verrebbero accresciuti i diritti dell'incrociatore in ordine ai bastimenti che si troverebbero in condizione di vendita fatta senza autorizzazione, mi sembra il motivo per avventura il più forte per cui debba la Camera astenersi dall'adottare l'articolo medesimo.

Di fatto, mentre una simile disposizione non esiste in nessun Codice marittimo di Europa, essa metterebbe la nostra navigazione in una condizione inferiore d'assai a tutte le altre accordando a danno della nostra bandiera un diritto agli incrociatori che non avrebbero relativamente a nessun'altra.

PINELLI. Io ebbi già l'onore di far osservare al Senato in un'occasione precedente che le disposizioni riguardanti il diritto internazionale non hanno diretta connessione colla legge che discutiamo.

Queste disposizioni non hanno a temere nessuna innovazione perchè nascono dai trattati i quali hanno determinato i punti estremi entro i quali sono autorizzati gli incrociatori a procedere alla visita: punti che risultano sia dalla

convenzione del mese di agosto 1834, sia dal noto articolo addizionale.

È bensì necessario che si colpisca una vera frode, mercè la quale si renderebbe, come ho già fatto presente, assolutamente frustranea qualunque applicazione di pena portata da questa legge; egli è evidente che se non si colpisce quel fatto per il quale il bastimento cessando di appartenere alla nostra bandiera si mette sotto la protezione di bandiere estere senza una disposizione che sia abbastanza stringente per obbligare a dare a questo fatto il suo aspetto genuino ed onesto che deve avere fuor di ogni sospetto, non si potrà mai ottenere fuorchè un'applicazione affatto illusoria della legge in questione.

Quando si tratta di vendite fatte per circostanze straordinarie, come sono quelle supposte dall'onorevole senatore Ricci, io domando quale difficoltà vi sarà per il proprietario venditore di accertare l'identità di questo bastimento che ha venduto, cioè di accertare, dopo il fatto dell'alienazione, che egli aveva proceduto ad un commercio regolare?

Se vi esiste questa prova, egli la darà; non sarà punto difficile il provare che quell'identico bastimento che ha venduto ha fatto il tale viaggio mediante cui rimane affatto purgato da ogni sospetto di tratta di neri. Ma ove non si possa porgere questa prova e risulti che la vendita del bastimento venne fatta per servire al vituperabile traffico, io non veggio quale riguardo possa meritarsi costui.

Avrò l'onore di soggiungere coll'onorevole mio collega Massa-Saluzzo che non si tratta fuorchè di presunzione; per conseguenza colla prova, come io diceva, che si darebbe dell'uso del bastimento venduto si troncherà sempre la via ad ogni procedimento criminale.

Egli è dunque essenziale che questa disposizione venga conservata, e non reggono, a mio avviso, gli appunti che si fanno per dimostrare l'inopportunità, l'ingiustizia; egli è anzi di tutta necessità per il commercio che esso sia bene istruito, che non sono queste le vie per le quali può ampliare la sua sfera d'azione.

Io credo che se qualche danno particolare si può temere (ma noi sarà in realtà) per qualche navigatore in certe circostanze dall'obbligo di fare delle indagini da cui si troverebbe dispensato senza quest'articolo penale, non ne sorgerà però mai che un vantaggio per il commercio e non già un incaglio.

Egli è necessario, replico, che il commercio ben comprenda che le vie per ampliare la sua azione non sono quelle di agognare a questi lucri, i quali sono dichiarati infami dalle leggi delle nazioni civili.

Per ciò io credo che la legge sia e morale e provvida mentre mantiene le disposizioni delle quali si tratta.

RICCI ALBERTO. L'onorevole senatore preopinante ha creduto diminuire la gravità delle osservazioni da me fatte contro l'emendamento proposto dal signor guardasigilli dicendo che quest'emendamento non stabiliva che una presunzione legale, che i magistrati del paese saprebbero apprezzare al loro giusto valore.

Senza voler entrare nella questione di diritto, io dirò che se la giustizia e l'equità dei magistrati del nostro paese potrebbero assicurarmi contro le conseguenze funeste di quest'articolo, rimane però sempre la conseguenza a danno della nostra marina, cioè, che questo emendamento stabilendo una irregolarità nelle carte di bordo, e questa irregolarità dando diritto agli incrociatori di procedere all'arresto del bastimento, e di condurlo a Genova, costituisce un danno gravissimo per la nostra marineria perchè per l'effetto di questa

irregolarità il bastimento sardo sarà arrestato dagli incrociatori e condotto dalle coste d'Africa al porto di Genova a tutte sue spese e con tutte quelle conseguenze dolorose che ne risultano per gli armatori del bastimento arrestato per semplice sospetto.

ALFIERI. L'onorevole senatore Ricci, opponente all'articolo proposto dal signor guardasigilli, ha colto con molta destrezza l'opportunità che ebbe di sottrarre il Senato alla impressione prodotta dalle osservazioni fatte da uno degli onorevoli senatori preopinanti, il senatore Massa-Saluzzo, dalle parole del quale poteva facilmente venire a risultare che la legge che noi stiamo discutendo possa dar nuovi diritti agli incrociatori a danno della nostra marineria. Ed egli ora venne spiegando questo suo pensiero dicendo che i venditori o piuttosto i compratori della nave, che noi vogliamo sospetta di essere impiegata al traffico dei neri, trovandosi con carte irregolari, per ciò solo potrebbero essere fermati dagli incrociatori e ricondotti a Genova od altrove.

Ma egli è qui il punto, ed è che questa irregolarità nel caso di cui si tratta non può avvenire senza che avvenga nello stesso tempo un motivo grave di sospetto contro al compratore del bastimento; il che risulta, a mio avviso, dalla giusta interpretazione della legge, cui si riferisce il progetto che stiamo discutendo.

Forse il torto di questo progetto sarebbe di accennare unicamente all'articolo 12 della legge del 13 gennaio 1827, e non all'articolo 51 del regolamento medesimo, perchè veramente l'articolo 12 nella parte penale della legge è assoluto ove si dice: « colui che senza averne ottenuta la licenza in iscritto avrà venduto ad un estero un bastimento coperto della nostra bandiera, incorrerà nella multa di lire mille estensibile a lire 20 mila. »

Ma qual è questa licenza cui si accenna? Questa licenza viene definita all'articolo 51 del regolamento ove è detto: « nissun bastimento coperto della nostra bandiera potrà esser venduto senza licenza del Consiglio d'ammiragliato, se la vendita ebbe luogo negli Stati nostri, o dei consoli all'estero, se ebbe luogo nella loro giurisdizione. »

Ma, osservava il senatore Ricci, sulle coste d'Africa nelle parti che sono più specialmente indicate nella legge, non vi è console, dunque il venditore sarà sempre senza licenza, dunque sarà sempre sotto il peso della presunzione.

Rispondo che niuno cadrà sotto questo peso quando avrà venduto il bastimento senza licenza in un luogo dove non è giurisdizione, perchè dove non c'è console allora cade la presunzione.

RICCI ALBERTO. In tal caso la legge è inutile.

ALFIERI. Non è inutile perchè non vi è un solo motivo di presunzione, giusta l'articolo proposto dal guardasigilli. Egli difatti propose due casi di presunzione, cioè la vendita di un bastimento fatta all'estero, e quella fatta sotto il peso della presunzione di colpevolezza. . .

RICCI ALBERTO. Allora bisogna combinare i due casi.

ALFIERI. Mi permetta. Io non posso fare conversazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore Ricci a lasciar terminare.

ALFIERI. Dunque io credo che giusta l'emendamento proposto dall'onorevole guardasigilli si viene a colpire chi veramente ha preferito d'incorrere in una multa di lire 1000 a 20,000 mentre poteva ottenere la licenza e non ha voluto conformarsi alla legge, e questo solo fatto d'inconformità volontaria alla legge è già una presunzione, è già un sospetto di mala condotta. Se non è nella giurisdizione di un console, non è il caso di presunzione; ma, dice l'onorevole preopinante, facciamo un caso che non è stato fatto da nessuno,

Sicuramente questa considerazione ha una certa gravità; tuttavia io non credo che sia una obiezione veramente dirimente.

Da tutto quanto si è detto, e da quanto si è potuto da noi sapere, pare che questo modo di partecipazione alla tratta dei neri sia il solo adoperato nel paese. Ora, ciò essendo, non facciamo la legge piuttosto che fare un atto ipocrita, mentre il solo caso che veramente si fa da noi, è non solo da biasimare, ma, direi, da maledire, che si trovi incluso nelle penalità inflitte dalla legge.

Veramente io non potrei per nessun modo associarmi al voto approvativo di questa legge, se dalle penalità che essa commina escludesse questo fatto.

RICCI ALBERTO. Io non avrò difficoltà nessuna di fare anche adesione all'articolo dell'onorevole guardasigilli se egli avrà la bontà di dichiarare essere nella sua intenzione che in tutti i punti dove non sono consoli effettivamente, come ha osservato appunto l'onorevole preopinante, non ricorra nella presunzione della legge colui il quale non avrà adempito alle prescrizioni stabilite dalla medesima.

Propongo formalmente di aggiungere la menzione dell'articolo 51, dove è definito in quali casi la licenza si debba ottenere.

Se l'onorevole guardasigilli dice essere suo intendimento che non siano colpiti quelli che avranno operata la vendita in un sito dove non sono consoli, io non ho nulla ad opporre; ma io non credo che la legge citata si possa intendere in questo senso più largo.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Evidentemente coll'articolo 51 del regolamento non si fa luogo alla multa nei casi in cui non è giurisdizione consolare, giacchè la dichiarazione deve farsi presso il console, che ha giurisdizione; mancando questi, non vi ha possibilità di fare la dichiarazione, e non vi ha perciò possibilità di applicare la multa e neanche la pena; e per conseguenza la legge non si riferirà ai casi in cui il venditore agisca proprio coll'intenzione di violare la disposizione dell'articolo 12 della legge del 1827. Già questo fatto per sé stesso, il fatto cioè dell'uomo che si porta sulle coste d'Africa e che fa una vendita tale che lo pone nel caso di pagare una multa di lire 1000 a 20,000, fa nascere una grave presunzione, la quale avrà luogo quando sia avvenuto, dopo la vendita, un fatto di tratta; allora nell'intima convinzione di ciascuno di noi, se ci si narrasse il complesso dei fatti, non ci rimarrebbe quasi luogo a dubbio che la vendita fu operata per servire alla tratta.

BALBI-PIOVERA. In questo caso l'onorevole guardasigilli non dovrebbe aver difficoltà di spiegare questo suo pensiero nella legge medesima.

Abbiamo un fatto succeduto pochi anni sono.

Da un incrociatore inglese fu sequestrato un nostro bastimento e condotto in Genova sotto presunzione di tratta di neri; questo bastimento però non faceva la tratta, come fu riconosciuto dai nostri magistrati. Esso commerciava semplicemente sulle coste d'Africa per altri generi. A bordo trovavansi bensì alcuni neri passeggeri che venivano, se non ispagliò, dal Brasile, ma essi eran uomini liberi che si portavano alle coste d'Africa per restituirsi forse al paese loro, tormentati dalla nostalgia.

Siccome non siamo noi che in questi casi decidiamo del sequestro, ma chi preventivamente giudica ed applica questa legge sono gli incrociatori, e questi sono di varie nazioni, così mi pare necessario che in questa legge sia chiaramente spiegato che la vendita non può esser fatta con quelle formalità quando non esiste autorità sarda.

Non è per i nostri magistrati che io richiedo questo, perchè io sono persuaso che essi riconosceranno sia per l'onestà, sia per la riputazione dell'armatore, se hanno fatto questo commercio, o se semplicemente vi è il sospetto.

Ma noi facciamo una legge che deve essere interpretata dagli stranieri. Dunque è necessario d'evitare che questi incrociatori abbiano un pretesto di sequestrare un bastimento e di mandarlo a Genova, perchè sarebbe una perdita gravissima per i negozianti.

Io credo che il signor guardasigilli potrebbe togliere queste difficoltà, e non vedo perchè non si potrebbe aggiungere qualche parola che assicurasse il commercio contro tali inconvenienti.

PINELLI. Il caso a cui allude il signor senatore Balbi-Piovera è verissimo, ed io son in grado di poterne accertare la verità, essendomi allora appunto trovato, come capo del ministero pubblico a Genova, nella necessità del mio ufficio, di attendere al giudizio che s'instituì contro questo bastimento; ma nell'istesso tempo debbo far avvertire che il caso verificatosi in ordine a quel bastimento nulla ha di comune colla questione attuale.

Non si trattava allora di vendita di bastimento, o di bastimento che fosse stato sequestrato e poi venduto; si trattava di un bastimento, il quale a vista delle coste della Guinea era stato sequestrato in forza delle istruzioni marittime a tenore dei trattati per la visita non che in forza di certi sospetti che si erano presi sulla sua destinazione.

Dopo essersi esauriti tutti quegli atti che in via d'indagine giudiziaria si dovevano fare a bordo, e nei quali io esercitai una severa sorveglianza, debbo confessarlo, con eguale fermezza seppi sostenere l'innocenza del bastimento il quale fu rimandato libero e salvo, e ciò perchè non si verificarono a bordo quei segni precisi che erano previsti dal trattato.

Ma lasciando questo caso, e venendo alla questione attuale ed alle spiegazioni che intenderebbe il senatore Balbi-Piovera d'introdurvi, io non dissento, purchè s'abbia attento riguardo a non cadere in un inconveniente, quale sarebbe quello di fare gli stessi armatori sospetti, arbitri del sito nel quale loro convenga di approdare per mettere il Governo nella necessità di avere un buon console.

Egli è certo che i siti dove si proteggono questi sospetti traffici sono fuori della portata della vista degli agenti consolari, e sarebbe certamente singolare che si dovessero stipendiare degli agenti dal Governo onde non porre gli armatori nella dura necessità di dover giustificare l'innocenza del loro traffico.

Dunque se vi sarà qualche citazione più esatta a farsi dell'articolo secondo, come avvertiva l'onorevole marchese Alfieri, certamente non farà che aggiungere lume alla disposizione; si citino quegli articoli i quali fanno conoscere che la vendita è irregolare quando operata nella giurisdizione di un agente consolare, cioè non è uniforme a quella che la legge prescrive; ma in questi termini io andrei molto cauto perchè se si ponesse, per esempio, la parola *residenza*, dove non risiede un agente consolare, sarebbe lo stesso come autorizzare perpetuamente la violazione della legge, giacchè sono certo, ripeto, che si sceglierà sempre per fare la tratta quel sito dove non risiede l'agente consolare.

BALBI-PIOVERA. Risponderò due parole all'onorevole preopinante.

O che io mi sono male spiegato o che non sono stato inteso.

Ho citato un fatto non già perchè quel bastimento facesse la tratta dei neri, ma per provare l'abuso degli incrociatori, i quali hanno spiegato la legge a loro modo. Ed è appunto

per questo che io desidererei che l'emendamento proposto fosse così chiaramente espresso onde gl'incrociatori non potessero più aver pretesti a sequestrare indebitamente i bastimenti coperti dalla bandiera nostra.

Credo che il preopinante rinvierà dalla sua idea, cioè che il fatto da me accennato non riguardava la discussione; un fatto non era identico, perchè non si trattava della vendita di un bastimento; ma nondimeno il sequestro fu fatto dietro la erronea spiegazione data dall'incrociatore ai trattati; ed è appunto per questo che desidererei che la legge fosse stata chiara abbastanza affinché gl'incrociatori non potessero abusarne.

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. In risposta a queste osservazioni, noterò che qui coll'articolo proposto non si tratterebbe d'introdurre un nuovo caso di sequestro, ma solamente di far cadere la presunzione sopra una od un'altra persona. Non avremo dunque un sequestro di più, ma una persona di più su cui cadrà la presunzione di partecipazione al fatto che la legge vuol punire.

Io poi non credo che questi abusi possano essere così frequenti, purchè nei casi in cui ciò avviene cadessero a carico del sequestrante le spese del trasporto del bastimento, le quali sono gravissime.

Io opino poi che le incertezze sarebbero abbastanza evitate quando si facesse menzione dell'articolo di cui l'onorevole senatore Alfieri dava lettura al Senato, perchè in questo caso, o vi ha un console che eserciti giurisdizione, e si può fare luogo alla dichiarazione voluta dalle leggi, esistendo in realtà la presunzione cui si riferisce l'articolo proposto; o che non esiste un console, e allora non si fa luogo nè all'applicazione dell'articolo della legge del 1827, nè a quella dell'articolo che ora cade in discussione.

PRESIDENTE. Le modificazioni suggerite all'articolo in discussione sono: una dell'onorevole senatore Alfieri, il quale vorrebbe aggiunta alla menzione dell'articolo 12 della legge del 1827 anche quella dell'articolo 51 del regolamento della marina mercantile; l'altra dello stesso guardasigilli, il quale giovandosi dei lumi tratti da questa discussione e temendo che talvolta la parola *complici* non possa avere una portata al di là di ciò che intende di progettare, ha creduto che si potesse sostituire a tale parola un'altra espressione che io ho formulata in questa maniera:

« Si presumeranno aver avuto l'intendimento di favoreggiare la tratta: 1° Coloro che faranno ad un estero la vendita

di un bastimento in cui concorrano alcuni dei caratteri descritti nell'articolo precedente; 2° Coloro che senza la licenza prescritta dall'articolo 12 della legge penale 13 gennaio 1827, e dall'articolo 51 del regolamento della marina mercantile, avranno fatto ad un estero la vendita di un bastimento sulla costa occidentale d'Africa, » ecc.

JACQUEMOUD, relatore. Je suis chargé de déclarer que la Commission s'en réfère à la sagesse du Sénat.

PRESIDENTE Metto dunque ai voti l'articolo 6 coll'aggiunta suggerita dal guardasigilli.

(Il Senato approva.)

Credo che il Senato vorrà rimandare a domani il seguito della discussione.

Voci. A domani! a domani!

PROGETTO DI LEGGE PER PROROGA DEL DIRITTO DI PEDAGGIO DELLA BARRIERA DI CAPRAZOPPA A FAVORE DELLA PROVINCIA D'ALBENGA

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola per aver l'onore di presentare a nome del ministro per le finanze un progetto di legge già adottato dall'altra Camera, relativo ad un diritto di pedaggio a favore della provincia di Albenga. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pagina 1427.)

PRESIDENTE. Dò atto al Ministero della presentazione di questo progetto di legge.

DI POLLONE. Vorrei pregare il Senato di autorizzare che dopo la legge sulla tratta dei neri fosse discussa quella per la ferrovia di Voltri, perchè mi si assicura che è aspettata con qualche ansietà a Genova, e anzi dirò che ho avuto una richiesta in questo senso; io la sottometto al Senato onde voglia interrompere il suo ordine del giorno. . .

PRESIDENTE. Non v'è alcun ordine del giorno stabilito.

DI POLLONE. La legge sull'avanzamento dell'armata di terra.

PRESIDENTE. Questa legge fu sospesa in seguito a preghiera del ministro della guerra, e perciò il Senato può scegliere la legge che stima, e credo non avrà difficoltà di accondiscendere al di lei desiderio.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.